

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° per una proroga per la costruzione della ferrovia da Annecy a Ginevra; 2° per segnalamento di punti pericolosi nelle coste dello Stato — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alle società anonime ed in accomandita — Approvazione della nuova redazione dell'articolo 20 — votazione sull'intero progetto — Discussione del progetto di legge sulle servitù militari — Dichiarazione del ministro della guerra — Osservazioni del senatore De Cardenas — Risposta dei senatori Gonnet e Colla — Approvazione degli articoli 1 al 13 — Proposta del senatore Mosca all'articolo 14, combattuta dal ministro della guerra e dai senatori Sclopis e Des Ambrois — Adozione dell'articolo 14 al 39 e dell'intero progetto.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri dei lavori pubblici e della guerra, ed in seguito interviene quello delle finanze.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

PRESIDENTE. Non trovandosi presente ancora l'onorevole ministro delle finanze, se il Senato crede, si darà seguito più tardi alla discussione ieri rimasta in sospenso, per essersi rimandato all'ufficio centrale l'articolo 20 della legge sulle società anonime ed in accomandita per una nuova sua compilazione. Intanto giacchè è presente il signor ministro dei lavori pubblici si potrebbe discutere il progetto portante proroga per la costruzione della ferrovia d'Annecy.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE PROROGA PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA DA ANNECY A GINEVRA.

PRESIDENTE. Se il Senato lo crede, io darò lettura dell'articolo unico di cui è composto questo progetto, e sul quale l'ufficio centrale nella sua relazione non ha presentato modificazione. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 448 e 451.)

(Il Senato assente.)

Il Senato assentendo alla mia proposta io do lettura dell'articolo unico:

« Il Governo del Re è autorizzato a concedere ai signori Maurizio Blanc e Giovanni Mottù una proroga di mesi sei, a partire dalla promulgazione della presente legge, per presentare la ratificazione del Governo elvetico per l'oggetto di cui ai numeri 2 e 3 degli articoli

addizionali della convenzione del 23 marzo 1857 approvata colla legge del 14 successivo giugno. »

Non domandandosi la parola lo pongo ai voti.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

CIBBARIO, segretario, procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti 49

Voti favorevoli 43

Voti contrari 6

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SEGNALAMENTO DI PUNTI PERICOLOSI DELLE COSTE DELLO STATO.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici farebbe istanza perchè si desse passo parimente al progetto di legge pel segnalamento di punti pericolosi sulle coste dello Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 865 e 867.)

Questo progetto, relativamente al quale l'ufficio centrale opinava eziandio favorevolmente, sarebbe di due articoli, dei quali vado perciò a dare lettura. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola rileggerò gli articoli per porli ai voti:

« Art. 1. È autorizzata la spesa nuova di lire 47,220 per costruzione di un faro al Capo di Ferro ed opere relative al segnalamento dei punti pericolosi alla navi-

gazione per le bocche di Bonifacio, in conformità di progetti adottati da speciale Commissione sardo-francese, in data 10 luglio 1857, e da Commissione sarda in data 3 dicembre stesso anno. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale spesa verrà stanziata nel bilancio del volgente esercizio in apposita categoria portante il titolo: *Costruzione di faro al Capo di Ferro ed opere relative al segnalamento dei punti pericolosi alla navigazione per le bocche di Bonifacio.* »

(È approvato.)

QUARELLI, segretario, procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	48
Voti favorevoli	47
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE SOCIETÀ ANONIME ED IN ACCOMANDITA.

PRESIDENTE. Come già ebbi a ricordare, il Senato ieri sospendeva la discussione sul progetto di legge relativo alle società anonime ed in accomandita, e rimandava l'articolo 20 all'ufficio centrale, perchè ne combinasse una più compiuta redazione.

Ora questa nuova redazione presentata dall'ufficio centrale comprenderebbe nell'articolo 20 l'alinea del precedente articolo 19, il quale ieri già ebbe il voto del Senato; con questa sola differenza che dicendo l'alinea suddetto « la semplice azione civile sarà portata innanzi al tribunale di commercio » si torrebbe in ora la parola « semplice » che non è più necessaria nella nuova redazione, e si verrebbe così a dire « l'azione civile sarà portata innanzi al tribunale di commercio. »

Ciò che significava la parola *semplice*, in quel luogo, si trova adesso supplito dal contesto del nuovo articolo 20 proposto, il quale sarebbe così concepito:

« Art. 20. L'azione civile sarà portata innanzi al tribunale di commercio.

L'azione penale sarà di competenza dei tribunali ordinari.

« Queste due azioni saranno esercitate in conformità di quanto è stabilito dal titolo preliminare, capo 1, del Codice di procedura criminale. »

Metto quindi ai voti il trasporto di quell'alinea dell'articolo 19 al seguente articolo 20, non che l'articolo 20 quale si trova ora proposto dall'ufficio centrale.

Chi approva sorga.

(È approvato.)

Con ciò restando compiuta la deliberazione degli articoli debbo con rincrescimento incomodare di nuovo il Senato con altro squittinio segreto.

CIBBARIO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	51
Voti favorevoli	45
Voti contrari	6

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE SERVITÙ MILITARI.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge relativo alle servitù militari. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 958.)

Domanderò al signor ministro della guerra se è consentiente alle modificazioni proposte dalla Commissione.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Accetto tutte le variazioni che la Commissione ha proposte.

PRESIDENTE. Darò lettura del progetto di legge. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale.

La parola spetta al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Mi permetto un'osservazione sopra un punto di questa legge. Mi pare che in questo schema siasi dimenticato il caso, quando cioè nel fare una nuova fortezza, od ampliandone una esistente vengano a cadere nella circoscrizione militare in cui vi sono molte proibizioni, tali terreni i quali non vi erano soggetti anteriormente. Questi terreni certamente, dato questo caso, vengono a patire un grave discapito nel loro prezzo; e questa deprezzazione, a mio parere, dovrebbe essere compensata ai proprietari danneggiati.

Uno che attualmente è padrone di fabbricare di scavare, fare strade e fossi nei suoi terreni come a lui pare e piace, qualora ne venga impedito da un momento all'altro per fatto altrui, senza il suo consenso, mi pare sia una enormità che abbia a patire il danno senza averne alcuna indennizzazione.

Si sono preveduti nella legge alcuni casi particolari; come nell'articolo 19 dove è detto: « potrà essere qualora valgano a compromettere la sicurezza o la conservazione degli stabilimenti accennati nell'articolo 18, mediante indennità da stabilirsi a mente dell'articolo 92 del regolamento approvato con lettere patenti delli 11 luglio 1837. »

Ma l'impedire di fabbricare, l'impedire la facoltà di servirsi del suo fondo come si vuole, mi pare che dovrebbe avere un compenso. Qualora però non avessi bene inteso il significato di quest'articolo o del complesso della legge, pregherò la Commissione a volermelo spiegare.

GONNET, relatore. La Commission a introduit dans ce projet de loi l'article 11 qui répond, pour ainsi dire, aux observations de l'honorable De Cardenas; il est ainsi conçu: « occorrendo di demolire fabbricati esi-

stenti nelle anzidette zone, nei siti che all'epoca della promulgazione della presente legge non siano soggetti a servitù militari, i proprietari di detti fabbricati avranno diritto ad indennità a termini dell'articolo 92 del regolamento approvato con regie patenti 11 luglio 1837. » S'il s'agit d'ériger une nouvelle forteresse, tous les propriétaires des terrains, qui seront occupés, seront naturellement indemnisés en vertu de la loi, et il est certain que ceux qui seront chargés de l'expertise tiendront compte des circonstances qui pourront se rencontrer.

DE CARDENAS. Pare per altro che sarebbe conveniente che nella legge ci fosse una parola che dicesse quello che l'onorevole relatore diceva testè, che cioè si darà una indennizzazione per il depreziamento che avrà la proprietà per causa di questa soggezione.

GONNET, relatore. L'article est seulement relatif aux maisons ou aux autres bâtiments qui peuvent se trouver dans les nouvelles zones des servitudes, mais ne s'occupe pas des dépréciations de terrains qui pourraient être la conséquence des limites que l'on trace à ces bâtiments. La loi ne peut pas tenir compte de ces dépréciations: elle ne peut tenir compte que du fait d'expropriation.

DE CARDENAS. Si potrebbe esaminare l'articolo della legge, ossia delle regie patenti, per vedere come provvedono.

COLLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Colla.

COLLA. La questione che propone il senatore De Cardenas non è nuova; è stata esaminata già prima di ora tanto da noi quanto in Francia. Essa sta nel vedere se, quando si costruisce una nuova fortificazione, dovendo quei beni necessariamente soffrire la servitù che si tratta di imporre, e così perdere del loro pregio, sia perciò il Governo tenuto ad indennizzare.

Questa questione così in Francia come in Piemonte è stata decisa negativamente, per la ragione che non si tratta di espropriare, ma soltanto di modificare il libero uso della proprietà. Il nostro Codice civile, come tutti gli altri, definisce la proprietà, il diritto di disporre liberamente delle cose nostre; ma aggiunge *nei modi però non vietati dalle leggi e dai regolamenti*.

Ora le leggi ed i regolamenti vietano di fabbricare intorno alle fortificazioni; dunque l'uso della proprietà in questo caso rimane modificato in forza di legge per causa d'utilità pubblica: non c'è espropriazione, ma c'è solamente una modificazione del diritto di usare della proprietà.

E questa modificazione non è solamente per le servitù militari, ma anche nelle città per l'abbellimento delle medesime, per l'igiene e per tante altre cose che danno luogo alla proibizione di fare certi usi delle proprietà che si hanno, di costrurre in certi luoghi se non su quella tale linea, se non in questo od in quell'altro modo. Tutte queste, ripeto, sono modificazioni al diritto di usare della proprietà, ma non sono espropriazioni. La legge provvede solamente per l'espropriazione.

Nell'articolo testè citato dal signor relatore si è aggiunto espressamente la parola *esistenti*, perchè in questi casi si tratta di distruggere cosa che esisteva, e allora è giusto che vi sia il compenso, perchè si espropria taluno della sua proprietà. Ma quando si tratta solamente di cosa da farsi, allora non è che un impedimento messo dalla legge per causa di utilità pubblica pel quale in nessun paese si ha diritto ad indennizzazione.

DE CARDENAS. Domanderei ancora di parlare...

PRESIDENTE. Siccome la questione si riferisce ad un articolo, potrà poi parlare, se vuole, quando venga in discussione il medesimo.

Non chiedendosi più da alcuno la parola, interpello il Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Ora rileggerò gli articoli:

« **CAPO I. Della natura ed estensione delle servitù militari.** — Art. 1. Le proprietà fondiari in vicinanza delle opere di fortificazione sono soggette a servitù nei limiti determinati dalla presente legge.

« Sono parimente soggette a servitù quelle che circondano gli stabilimenti militari, nei quali si confeziona, si manipola o si conserva la polvere da fuoco od altra materia esplosiva. »

(È approvato.)

« Art. 2. All'esterno delle fortificazioni delle piazze o dei posti fortificati l'estensione soggetta alla servitù si divide, ove d'uopo, in tre distinte zone determinate da altrettanti poligoni circoscritti alle fortificazioni, per le quali zone sono stabiliti gradi diversi di servitù, secondo la loro distanza dalle fortificazioni medesime. »

(È approvato.)

« Art. 3. La prima zona è quella compresa fra le fortificazioni ed un primo poligono che avrà per lati le rette che uniscono i punti delle capitali, distanti essi punti non più di duecento cinquanta metri, misurati orizzontalmente lungo le medesime, a partire dalla linea di fuoco più sporgente.

« Nel determinare il poligono si potrà però talvolta omettere alcune delle capitali, ove lo richiegga l'interesse della difesa. »

(È approvato.)

« Art. 4. La seconda zona comprende tutto il terreno limitato dal perimetro esterno della prima e da un secondo poligono, i cui lati sono condotti parallelamente a quelli del precedente alla distanza non maggiore di duecento cinquanta metri. »

(È approvato.)

« Art. 5. La terza zona comprende tutto il terreno limitato dal poligono esterno della seconda e da un terzo poligono, i cui lati sono condotti come quelli del precedente alla distanza da questi non maggiore di cinquecento metri. »

(È approvato.)

« Art. 6. Nell'estensione di tutte le zone è proibito di aprire strade o fossi, fare scavi od elevazioni di terreno, se non previa partecipazione all'autorità militare, la

quale potrà sottoporre l'esecuzione alle condizioni che crederà necessarie nell'interesse della difesa militare.

« È parimente proibito di tenere deposito di qualunque siasi oggetto, salvo temporariamente, nei luoghi che verranno indicati dalla direzione del genio militare. Potranno però essere liberamente depositate materie che servono di concime, purchè non siano accumulate ad altezza maggiore di metri 1 20.

« È pur anche vietato di eseguire veruna operazione topografica senza l'autorizzazione del Ministero della guerra, la quale non potrà essere ricusata per le operazioni relative alla misurazione delle proprietà. »

(È approvato.)

« Art. 7. Nella terza zona è proibita inoltre ogni costruzione in muratura, eccetto quelle delle semplici tettoie con pilastri e muri sottili, purchè l'altezza dal suolo al comignolo non oltrepassi i metri sette. »

(È approvato.)

« Art. 8. Nella seconda zona è parimente proibita ogni costruzione in muratura. È solo permesso di costruire in legno e terra, senza che si possano adoperare pietre, nè mattoni nè calce nè malta, salvo per l'intonaco delle pareti, e colla condizione di demolire e sgombrare il materiale alla prima richiesta dell'autorità militare sempre quando sia ciò riconosciuto necessario nell'interesse della difesa. »

(È approvato.)

« Art. 9. Nella prima zona non si può erigere costruzione di sorta, ad eccezione delle chiusure con steccati o siepi morte, le quali si possono stabilire liberamente colla condizione però accennata nell'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 10. Le ricostruzioni totali o parziali, non che i consolidamenti di fabbricati o costruzioni esistenti in qualsiasi zona, sono sottoposte alle stesse proibizioni delle costruzioni nuove.

« Sono però autorizzate le riparazioni per semplice manutenzione dei medesimi fabbricati e costruzioni, purchè non vengano alterate le loro forme e dimensioni, e che i materiali da impiegarsi siano della stessa natura di quelli precedentemente in opera. Ma prima che si ponga mano a delle riparazioni, la direzione del genio dovrà esserne prevenuta dai rispettivi proprietari. »

(È approvato.)

« Art. 11. Occorrendo di demolire fabbricati esistenti nelle anzidette zone in siti che, all'epoca della promulgazione della presente legge, non siano soggetti a servitù militari, i proprietari di detti fabbricati avranno diritto ad indennità, a termini dell'articolo 92 del regolamento approvato con regio patenti 11 luglio 1837. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le servitù stabilite nella seconda zona saranno anche applicabili alla terza per quanto riguarda il suolo esistente tra la cinta della città fortificata e le opere accessorie di fortificazione, non che tra le opere stesse. »

(È approvato.)

« Art. 13. Nell'interno di una piazza non sarà lecito di erigere fabbriche od edifi, salvo alla distanza di dieci metri dalle fortificazioni.

« Questa larghezza sarà misurata nel senso normale alla direzione delle cortine e delle gole, sia dei bastioni, che delle altre opere esistenti, a partire dal piede della scarpa del ramparo, ove esiste la scarpa, od altrimenti dal piede del muro di sostegno del medesimo ramparo; ed ove questo non esista, sarà misurata partendo a dieci metri di distanza dal ciglio del parapetto.

« Gli edifi, tuttora esistenti, che per qualunque causa vengano demoliti, in tutto od in parte, non potranno essere ricostrutti, salvo a quella distanza. »

(È approvato.)

« Art. 14. Il ministro della guerra potrà per motivi speciali, previo l'avviso del Consiglio del genio militare, e sotto l'osservanza di quelle condizioni che crederà di dovere prescrivere nell'interesse della difesa:

« 1° Permettere nella prima e seconda zona la costruzione di mulini od altri stabilimenti industriali, di muri di sostegno, o di altre opere utili, che si riconoscesse potersi provvisoriamente tollerare;

« 2° Autorizzare nella seconda e terza zona le costruzioni di varia natura, e la ricostruzione, ampliamento o mutazione di forma dei fabbricati già esistenti. »

(È approvato.)

MOSCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MOSCA. Mi permetto di fare osservare al Senato che l'esperienza avuta nel principio della mia carriera mi fa propendere a proporre che si ometta questo articolo, per la ragione semplicissima che quando si accordano di queste concessioni temporarie, venendo il caso di dovere demolire le opere eseguite, non ostante tutte le condizioni che si siano poste d'obbligo di demolirle occorrendo, tuttavia si dovè quasi sempre pagare un'indennità.

Io accennerò il caso che mi occorre all'epoca della costruzione del ponte della Dora.

Varie case erano state costruite coll'obbligo di demolirle occorrendo; tuttavia si dovette pagare una indennità; onde io credo che sarebbe forse più prudente consiglio, nell'interesse del Governo, di escludere questa concessione.

Quando una zona deve essere libera, si lasci libera; non si concedano costruzioni provvisorie con obbligo di demolirle; perchè quando viene poi il caso (che non arriva sempre pochi anni dopo la concessione, ma spesso volte quando si sono perfino perduti i titoli), bisogna pagarle, e bisogna pagarle in tempi di guerra nei quali i mezzi del Governo sono sempre naturalmente minori.

Quindi pare a me che, nell'interesse medesimo del Governo, come dissi, sarebbe forse opportuno di prescindere da queste concessioni, cioè di ridurre le zone come devono essere per rispetto alla difesa militare, di non permettere alcuna costruzione in queste zone per non avere poi a pagare indennità che tornano gravose in tempi difficili.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Io credo che gli inconvenienti segnalati dall'onorevole Mosca siano stati cagionati principalmente dalla mancanza di una legge colla quale si ovviasse ai medesimi.

C'era bensì un complesso di disposizioni, di decreti reali, ma una legge apposita non c'era, ed è precisamente per questo che spesso non si osava diniegare tali concessioni.

Il Governo non aveva forza necessaria per provvedere ai bisogni delle fortezze e nel tempo stesso gli mancavano le norme per non urtare troppo direttamente gli interessi privati in quanto alle costruzioni a cui si accenna. Qui non si tratta già di costruzioni grandi, perchè sicuramente non si lascerà mai fare un fabbricato, che richieda lungo tempo a distrurlo; ma si tratta semplicemente di cose affatto provvisorie.

Per esempio, vicino alle fortificazioni di Alessandria si è fabbricato un caffè, una tettoia, che sono assolutamente provvisorii, e che da un momento all'altro si possono distrurre senza neanche avere la ripugnanza così naturale di dover distrurre un edificio considerevole.

Non è nell'intenzione del Governo di lasciare fare una costruzione soda per doverla poi distrurre come si pratica ordinariamente in simili casi. Quando avvengono di simili casi il Ministero ne riferisce al Consiglio del genio, il quale fa le sue osservazioni. Alcune volte nega assolutamente il permesso; molte altre lo concede; ma io non credo che da ciò possano nascere grandi inconvenienti.

Le cose succedute rendono molto giuste le osservazioni del senatore Mosca, perchè realmente ci era una confusione generale di decreti e di regolamenti, di servitù differenti dalle une alle altre fortezze, per cui il Governo era spesso in imbarazzo per sapere come cavarsene. Ed è appunto per questo che crediamo importantissima l'adozione di questa legge; importanza sentita da tutti, sia dai militari, sia dai non militari.

SCLOPIS. Il sistema di precarietà è una conciliazione fra una causa permanente ed interessi transitorii; per conseguenza questo sistema non nuoce all'interesse pubblico e giova all'interesse privato. Le osservazioni che ha fatto l'onorevole ministro della guerra dimostrano come una volta che si sia dichiarata la natura di queste concessioni, non si durerà fatica a metterle d'accordo coll'interesse dei privati nell'effettuare i lavori che si dovranno fare anche a scapito delle preesistenti concessioni.

Poichè ho la parola e che da un lato rispondo alle osservazioni del senatore Mosca, le quali tenderebbero ad aggravare, a mio credere, le condizioni dei privati rispetto all'ingerenza ed all'autorità del Governo, mi permetterò di aggiungere ancora alcune parole in risposta alle osservazioni del senatore De Cardenas, le quali avevano per iscopo di mettere avanti l'interesse privato a danno e limitazione dell'interesse pubblico.

Io credo che tutta questa materia sia governata da due principii: vale a dire dal principio che il caso for-

tuito cede al caso previsto, e dal principio che il Governo in virtù di quel dominio, che si chiama dominio eminente, ha il diritto di prelevare una parte aliquota degli utili di tutti i cittadini per servire alla cosa pubblica.

Si argomenta dalla disposizione della legge relativa alla espropriazione della proprietà per indurne una parità di trattamento per la modificazione della proprietà. Si sa che le servitù non sono altro che modificazioni della proprietà: la proprietà rimane, ma rimane meno estesa di quello che sarebbe nei suoi limiti naturali primitivi. I giureconsulti romani qualificavano con quel linguaggio così espressivo che era loro proprio queste servitù, chiamandole: *praedia qualiter se habentia*.

Ora la natura delle servitù e la natura dell'espropriazione della proprietà mi pare che siano, per così dire, tra loro opposte, o almeno discostissime, poichè quello che è privato della sua proprietà, sicuramente non potendosi più valere di nessun mezzo onde ottenere i frutti, deve essere rimborsato, deve essere indennizzato; ma colui che unicamente soggiace ad una limitazione contingibile, limitazione che non ha luogo che sotto la pressione di certi casi, io credo che debba soggiacere in questa parte anche ad uno scapito senza reclami per indennizzazione, poichè, come dicevo, è una delle qualità del dominio eminente il limitare nei sudditi alla legge una parte degli utili derivanti dalla proprietà.

Tale è tutta la teoria delle imposte. Che cosa facciamo noi colle imposte se non prelevate che si fanno sul proprietario e sulla proprietà piena del suo fondo? Tuttavia il proprietario deve pagare tutta l'imposta. E a qual titolo paga egli l'imposta? A titolo del dominio eminente.

Per conseguenza io non nego che veramente è dura questa condizione, che sarebbe desiderabile, se si potesse, che si desse un compenso a tutti quelli che sono privati di una parte aliquota qualunque dei loro utili nell'esercizio dei loro fondi. Ma per la ragione comune che avvertiva e per la causa che deve essere il caso della difesa del Governo, non potrei indurmi ad estendere al di là di quanto ha proposto l'ufficio centrale, in questa parte, dei compensi da darsi per le servitù militari.

MOSCA. Mi permetto di osservare all'onorevole senatore che a tenore delle leggi vigenti vi sarebbe una distinzione per il rispetto che si deve alla proprietà in un caso di pubblica utilità come sarebbe quello dei lavori pubblici, di lavori per fortificazioni o fabbriche militari, ecc. Difatti il Codice civile dice in genere, agli articoli 441 e 442, che nessuno potrà essere privato delle sue proprietà, nè costretto a cederle in modo qualunque, anche per oggetto di pubblica utilità, se non previa una giusta indennità. Tanto è che la legge 6 aprile 1839 determina in termini molto precisi il modo con cui queste indennità devono essere valutate, e non solo contempla il danno reale, ma ancora contempla in modo molto largo i danni relativi.

Ora chieggo al Senato se quando per altri lavori di pubblica utilità il Codice civile, e quindi la legge 6 aprile del 1839, determinano delle larghe indennità, non si abbiano a determinare eguali indennità quando si tratta di difesa militare. Io chieggo a me stesso come dopo queste leggi che sono in vigore, si vorrà per il caso di difesa dello Stato non rispettare la proprietà come si rispetta nell'altro caso?

Almeno questo me fa un senso che mi pare che non sia troppo conforme alla giustizia, il trattare in caso di pubblica utilità in modo molto largo a favore dei proprietari, e non avere eguale rispetto ai medesimi quando si tratta di difesa militare. Mi pare che il rispetto debba essere eguale per tutti, tanto più nel regime in cui viviamo, come anche perchè così esige la giustizia.

SCLOPIS. Il senatore Mosca, mi pare, è entrato in un altro sistema, perchè dapprima avrebbe consentito al Governo la facoltà di impedire anche che facciansi concessioni a titolo precario, di usare più largamente dei fondi soggetti a queste servitù.

Ora istituisce un argomento d'identità tra le sproporzioni forzate e le servitù militari.

Credevo di avere già accennata la risposta a questa diversità, ed è che altro è spodestare altrui del totale delle sue proprietà, di privarlo assolutamente di trarre profitto da un fondo, altro è il coordinare anche mediante un sacrificio individuale l'esercizio di un fondo coll'interesse pubblico. E quantunque io bramassi che si potessero indennizzare tutti quelli che in qualche maniera sono privati di usare nel più lato senso dei benefici della loro proprietà, tuttavia ravviso che la cosa pubblica ne sarebbe molto inceppata; bisognerebbe allora venire ad indennizzare tutti i proprietari di quei fondi per dove passa un'armata, bisognerebbe estendersi a tutti gli incomodi che in qualunque modo il Governo possa recare ai proprietari.

Qui non si tratta propriamente di fare perdere le proprietà, ma di modificarle nello stesso modo in cui si modifica l'uso della proprietà, limitandone i prodotti, togliendo una parte aliquota dei prodotti di un fondo a titolo d'imposta. Sicuramente il proprietario se ne risente, ma il caso non è eguale, in quanto che, da un lato si toglie la radice delle proprietà, dall'altro lato non si modifica che in qualche parte l'utile che se ne ricavava.

In tutte le società umane non c'è altro mezzo di vincolo comune e sociale che quello dei sacrifici individuali; non c'è altro che una continua rete di obblighi che si contraggono. Il Governo in questa parte ha il diritto di preferenza, ma non nella misura in cui si vorrebbe pretendere anche dagli oppositori, vale a dire che si dovesse pareggiare questa limitazione colla privazione assoluta della proprietà.

MOSCA. Tornando alla mia prima domanda desidererei che al paragrafo secondo di questo articolo 14 si indicasse almeno che si tratta solo di costruzioni provvisorie, perchè il modo in cui questo paragrafo è espresso

è talmente generale che sembra che si vogliano per esso autorizzare anche opere di una certa rilevanza.

« Autorizzare nella seconda e terza zona le costruzioni di varia natura e la ricostruzione, ampliamento o mutazione di forma dei fabbricati già esistenti. »

Ora io dico a me stesso, come mai autorizzare, senza un limite, opere le quali poi si debbano demolire? Vorrei che si dicesse almeno *ben inteso che queste costruzioni non debbono essere di grande entità*; ecco la mia proposta.

Quanto poi alla questione sollevata dal conte De Cardenas e combattuta dal conte Sclopis, mi permetto una sola osservazione.

Secondo la legge del 1839, se si fa una strada, una via ferrata, un canale, se, per ipotesi, si tagli un campo per metà, si ha diritto non solo al valore del terreno espropriato, ma ancora al danno relativo arrecato al restante della proprietà. Suppongo che il conte Sclopis sia proprietario di un terreno fra la seconda e la terza zona il cui valore, stante questa servitù, da 100,000 lire cui poteva ascendere, non potrà ora essere che di 50 a 60,000. Chiedo io se accetterebbe senza osservazione questa servitù. Quindi, siccome in sostanza le servitù sono sempre in diminuzione del valore di proprietà, vorrei mettere un'eguale condizione tra coloro che vanno soggetti all'imposizione d'una servitù per opere militari e coloro che la subiscono per opere civili.

DES AMBROIS. Domando la parola.

MOSCA. La difesa militare è oggetto di pubblica utilità in cui tutti devono concorrere, ma non un privato a fronte di tutti gli altri. Quindi siano pareggiate le partite. A me sembra che ciò sarebbe più conforme alla giustizia. Dei resto, siccome mi dichiaro profano in questa materia e che non è che un sentimento di giustizia che mi moveva a fare questa proposta, io lascio al Senato il determinare come crederà più opportuno.

DES AMBROIS. L'onorevole Mosca trova incongruo che vi sia disparità di trattamento fra coloro che subiscono l'imposizione di una servitù per opere militari e coloro che la subiscono per opere civili.

Io mi permetto di osservargli che questa disparità non esiste. Anche trattandosi di opere civili si stabiliscono servitù legali senza che per queste servitù abbia luogo veruna indennità.

Il senatore Mosca ha presente la molteplicità di servitù che possono derivare dalla costruzione delle strade o da altre opere civili di utilità pubblica. Per nessuna di queste servitù ha luogo concessione di un'indennità; così quando è costruita una strada ordinaria, vi hanno fossi lungo questa strada i quali devono essere purgati per opera di proprietari dei fondi latitanti; e per l'imposta di questa servitù, non è corrisposta indennità veruna. Così, vi hanno delle servitù per i piantamenti lungo le strade; anche queste servitù si stabiliscono senza corrispettivo.

Lo stabilimento delle strade ferrate impone ben altre soggezioni, e ben più gravi ai proprietari latitanti.

Eppure si espropria senza considerare il danno che possa risultare da queste servitù. Per la servitù propriamente non è corrisposta alcuna indennità.

PRESIDENTE. Questa seconda questione veramente qui non verrebbe a proposito, perchè il principio sarebbe già adottato negli articoli precedenti.

Rimane dunque soltanto di venire all'aggiunta che vorrebbe fare il senatore Mosca al paragrafo 2, che si è di stabilire l'autorizzazione in modo precario...

MOSCA. Purchè non si tratti di opere di molta entità.

PRESIDENTE. Questo è dell'interesse stesso dei proprietari.

Il senatore Mosca persiste nella sua proposta?

(Il senatore Mosca fa segni negativi.)

Allora metterò ai voti l'articolo 14.

(Il Senato adotta.)

« Art. 15. Coloro che avranno ottenuto le concessioni previste dall'articolo precedente, saranno tenuti di distruggere le opere eseguite, di sgombrare il luogo dai materiali e di rimettere le cose nel pristino loro stato secondo l'ordine in iscritto che avranno ricevuto dal comandante superiore della forza militare del luogo, quando per provvedimenti occorrenti nell'interesse della difesa venga riconosciuto necessario, sotto pena di vedere ciò eseguito d'ufficio a loro spese, senza potere in qualunque caso pretendere indennità per le opere o miglioramenti eseguiti in virtù delle concessioni, e senza altra costituzione in mora, nè alcun atto giuridico. »

(È approvato.)

« Art. 16. Il numero e la larghezza delle zone, e le servitù relative da applicarsi alle singole località entro i limiti stabiliti dalla legge, saranno, previo avviso del Consiglio del genio militare, determinate con regio decreto da inserirsi negli atti del Governo.

« Secondo la gravità dei casi, il ministro potrà aggiungere al Consiglio uffiziali generali o superiori del genio, dell'artiglieria o dello stato maggiore in numero non eccedente la metà di quello dei membri del medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 17. Quando abbia luogo la costruzione di nuove opere che importino servitù militari, oppure si estendano, si riducano o si sopprimano opere già esistenti, le servitù non s'intenderanno imposte, modificate od estinte se non mediante un apposito regio decreto da emanarsi nel modo determinato all'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 18. Alla distanza minore di metri cinquanta dai muri che cingono gli stabilimenti pubblici destinati al confezionamento, alla manipolazione od alla custodia delle polveri da fuoco o di altre materie soggette ad esplosione, sono proibiti i magazzini o depositi di legna, foraggi od altre materie combustibili, le fucine ed ogni altro stabilimento provvisto di focolare con o senza fumaio.

« Alla distanza minore di metri venticinque è inoltre vietato di erigere costruzione di sorta, ad eccezione dei muri di cinta, di stabilire tubi per la condotta del gaz-

luce, chiusure in legno o siepi morte, non che di fare piantamenti d'alberi d'alto fusto. »

(È approvato.)

« Art. 19. La soppressione delle costruzioni, chiusure in legno, piantamenti d'alberi, depositi di materie combustibili od altri attualmente esistenti entro i limiti sopra indicati, potrà essere ordinata, qualora valgano a compromettere la sicurezza o la conservazione degli stabilimenti accennati nell'articolo 18, mediante indennità da stabilirsi a mente dell'articolo 92 del regolamento approvato con lettere patenti dell'11 luglio 1837. »

(È approvato.)

« CAPO II. Della limitazione delle zone. — Art. 20. La limitazione delle zone stabilita con decreto reale sarà fatta dal direttore del genio militare o da un suo delegato coll'intervento dell'ingegnere civile della provincia e del sindaco locale, e in contraddittorio dei proprietari interessati, i quali a tal fine saranno avvertiti almeno otto giorni prima per pubblici avvisi del giorno ed ora delle operazioni. »

(È approvato.)

« Art. 21. Si farà risultare di tali limitazioni con apposito verbale per ciascun comune, da sottoscrivere dalle persone intervenute, ed in esso si farà constare delle rispettive proprietà e di tutte le circostanze locali che possono interessare le servitù militari.

« Un tipo di delimitazione sarà annesso a ciascun verbale di cui farà parte integrante.

« Le spese di tali incumbenti saranno a totale carico del Governo. »

(È approvato.)

« Art. 22. Saranno i proprietari all'occorrenza tenuti a dichiarare l'origine delle costruzioni e le condizioni mediante le quali si lasciarono eseguire, e ciò senza pregiudizio del diritto del Governo di contraddire siffatte dichiarazioni e di esigere le giustificazioni con titoli e prove giudiziarie.

« Tali dichiarazioni saranno inserite nello stesso verbale. »

(È approvato.)

« Art. 23. Non comparendo alcuni, od anche tutti gli interessati, si procederà nullameno alle operazioni anzidette ed alla compilazione del verbale. »

(È approvato.)

« Art. 24. terminate le operazioni, le proprietà comprese nelle zone stabilite s'intenderanno immediatamente soggette alle servitù fissate dalla presente legge, salvo le rettificazioni che avessero poi a farsi a dette zone in seguito alla risoluzione dei reclami di cui all'articolo seguente. »

(È approvato.)

« Art. 25. I verbali di cui agli articoli 21, 22 e 23 rimarranno depositati durante tre mesi nelle sale dei rispettivi comuni onde ognuno degli interessati possa averne visione e porgere i reclami che crederà del caso.

« Sarà pubblicato in ciascun comune apposito avviso del fatto depositato. »

(È approvato.)

« Art. 26. Il giudizio sui reclami relativi alla limitazione appartiene ai tribunali del contenzioso amministrativo. »

(È approvato.)

« Art. 27. Spirati i tre mesi di cui all'articolo 25, se non vi saranno reclami, il ministro della guerra ordinerà con apposito decreto il piantamento definitivo dei termini. Quando invece vi siano reclami, il piantamento verrà ordinato nello stesso modo dopo la loro risoluzione definitiva. »

« Il piantamento avrà luogo coll'intervento del sindaco locale. Gli interessati saranno invitati, mediante pubblici avvisi, ad assistervi. »

(È approvato.)

« Art. 28. Una copia del verbale sarà rimessa al comune per essere conservata nei suoi archivi. »

(È approvato.)

« CAPO III. Delle contravvenzioni. — Art. 29. Ogni contravvenzione alla presente legge sarà accertata con processo verbale dagli impiegati del genio militare a ciò specialmente delegati dal Ministero. Quelle relative agli stabilimenti contemplati nell'articolo 17 potranno inoltre essere accertate da impiegati d'artiglieria a ciò delegati nello stesso modo. »

« Gli impiegati delegati per l'accertamento delle contravvenzioni, prima di compiere alcun atto in tale qualità, dovranno prestare giuramento innanzi al tribunale della provincia. »

(È approvato.)

« Art. 30. Ogniquivolta per l'accertamento di una contravvenzione debbasi penetrare in una casa od altro luogo chiuso, gli impiegati suddetti ne riferiranno immediatamente alla direzione del genio, la quale richiederà il giudice di mandamento, od il sindaco o l'ufficiale di pubblica sicurezza di accompagnare alla visita l'impiegato referente per procedere al detto accertamento. Il processo verbale, sottoscritto pure dall'autorità intervegnaente, verrà rimesso alla direzione del genio perchè promuova gli ulteriori incumbenti. »

(È approvato.)

« Art. 31. Il processo verbale è scritto dall'impiegato che lo stende. È pure firmato tanto da esso che dai contravventori, e in caso di rifiuto per parte di questi, se ne fa constare nello stesso verbale. »

« Viene quindi asseverato con giuramento, entro due giorni dalla sua data, avanti il giudice di mandamento od il sindaco del comune in cui fu commessa la contravvenzione, i quali, nel caso in cui il verbale non sia scritto per intero dagli impiegati che lo presentano, dovranno, nell'atto di asseverazione, indicare il motivo di tale circostanza e far constare che venne letto ai medesimi. »

(È approvato.)

« Art. 32. I processi verbali fanno fede in giudizio per i fatti materiali relativi alle contravvenzioni, purchè nella loro compilazione sianzi osservate le norme di cui negli articoli precedenti e non siavi motivo legale di

ricusazione contro coloro che li sottoscrissero. È per altro riservata all'imputato la prova contraria. »

(È approvato.)

« Art. 33. Ove i contravventori, avuta notificazione dei processi verbali dagli impiegati del genio e dell'artiglieria, non riducano le cose in pristino entro il termine che sarà loro fissato, l'autorità militare trasmetterà i detti verbali all'avvocato fiscale perchè si proceda a termine di legge. »

(È approvato.)

« Art. 34. I contravventori saranno puniti con multa non maggiore di lire 500. »

(È approvato.)

« Art. 35. Ogni sentenza di condanna conterrà inoltre la professione di un termine al contravventore per ridurre le cose in pristino od almeno in stato equivalente. Quando egli non ottemperi, vi si farà procedere d'ufficio. »

(È approvato.)

« Art. 36. La spesa dei lavori che si dovranno eseguire d'ufficio sarà all'uopo anticipata dal Governo, il quale ne conseguirà il rimborso a carico dei contravventori colle norme stabilite per la riscossione dei crediti demaniali. »

(È approvato.)

« Art. 37. L'azione penale per l'applicazione della multa di cui all'articolo 33 si prescrive entro un anno dal giorno della commessa contravvenzione. »

« Rimarrà tuttavia imprescrittibile l'azione spettante al Governo per la riduzione delle cose in pristino. »

(È approvato.)

« CAPO IV. Disposizioni transitorie. — Art. 38. Le disposizioni anteriori alla presente legge concernenti alle servitù militari s'intenderanno abrogate a misura che emaneranno i decreti di limitazione di cui all'articolo 15. »

(È approvato.)

« Art. 39. Sarà provveduto per l'esecuzione di questa legge con regolamento da approvarsi per decreto regio il quale sarà pubblicato ed inserito nella raccolta degli atti del Governo. »

(È approvato.)

Con questa deliberazione essendosi compiuto l'ordine del giorno, prima di procedere all'appello nominale prevengo il Senato che io sarei per convocarlo per il giorno di mercoledì o giovedì in seguito alla distribuzione delle relazioni che sono attualmente in pronto.

Una voce. Giovedì è festa!

Voci. È meglio fissare venerdì!

PRESIDENTE. Il Senato è dunque convocato per venerdì 14 corrente.

(Si fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti 52

Voti favorevoli 50

Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.